



COMUNE di OVINDOLI



Provincia di L'Aquila
SETTORE TECNICO

Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (AQ) - www.comune.ovindoli.aq.it - C.F. e P.I. 00097320667
Tel. 0863/706100 Fax 0863/710183 –

Protocollo n. 6072

del 21/08/2023

OGGETTO: Ordinanza di chiusura per delimitazione in estensione dell'area di cantiere per l'esecuzione dei lavori di **“Intervento n.1 Ampliamento Impianti Bacino di Ovindoli CUP: C81F18000150001 (PSRA/74-a)”**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la comunicazione del C.S.E. al prot. 5742 del 04/08/2023 con cui si chiede ordinanza di interdizione a maggior tutela della sicurezza e riduzione del rischio potenziale per interferenze con i non addetti ai lavori oltre che a garanzia della pubblica e privata incolumità, con interdizione dell'accesso e della fruibilità l'area propria del cantiere con estensione agli accessi dei sentieri ed alle piste servite dagli impianti di risalita Capanna Brinn e Anfiteatro;

VISTO che in data 07/08/2023 si è provveduto alla Consegna Lavori in oggetto;

DATO ATTO che i suddetti lavori allo stato attuale, e per quanto edotto in cantiere, rivestono carattere di interesse pubblico in ottemperanza alla Delibera di G.C. n°26 del 08/03/2023;

DATO ATTO che per i lavori da eseguirsi non risultano allo stato attuale situazioni alternative per la gestione del cantiere;

VISTO l'Art.107 del D.L.18.08.2000, n.267;

– O R D I N A –

Nel rigoroso rispetto del D.lgs 81/2008 per tutte le fasi di cantiere al fine di consentire l'esecuzione dei lavori:

1. il divieto assoluto di passaggio sulle piste servite dagli impianti di risalita “Anfiteatro” e “Capanna Brinn”;
2. il divieto di passaggio al di fuori dei sentieri autorizzati (9 – 9A – 10 – 10A – 10 C) che si sviluppano in prossimità dell'area del cantiere e per tutti gli altri percorsi che conducono alla vetta della Magnola, alla valle Genziana ed alla valle delle Lenzuola;
3. la chiusura alle aree identificate con recinzione e applicazione della presente ordinanza in prossimità degli accessi e sentieri con l'utilizzo esclusivo in solo favore della ditta esecutrice e dei subappaltatori e fornitori autorizzati, oltre che del solo concessionario degli impianti scioviari, per le operazioni di cantiere a far data dall'emissione della presente ordinanza con orario continuativo e anche notturno fino alla fine dei lavori;

– D I S P O N E –

1. Gli organi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
2. La trasmissione della presente Ordinanza ai fini dell'attuazione all'appaltatore LEITNER leitnerspa-smbackoffice@legalmail.it
3. La trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza al concessionario Monte Magnola montemagnola@pec.it;
4. La trasmissione della presente Ordinanza alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Ovindoli al Parco Sirente Velino;
5. La decadenza del presente atto qualora i lavori volgessero al termine in modo anticipato in riferimento al presente Atto;

– A V V I S A –

Ai sensi della legge 04/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni presso il Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vittoriano Berardicurti